Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1957, n. 960.

Costituzione e approvazione dello statuto del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, in data 20 luglio 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati dell'ente in parola, in data 29 ottobre 1954 recante modifiche allo statuto suddetto;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1957

GRONCHI

GUI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 94. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 961.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — La denominazione dell'Istituto di diritto commerciale, annesso alla Facoltà di economia e commercio, è cambiata in quella di « Istituto di studi giuridici ».

All'elenco degli Istituti sono aggiunti i seguenti nuovi Istituti:

Istituto di lingua e letteratura francese (che comprende anche filologia romanza);

Istituto di lingua e letteratura tedesca (che comprende anche filologia germanica);

Istituto di lingua e letteratura spagnola (cui fa capo anche lingua e letteratura portoghese).

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « lingua araba ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 962.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

16) Filologia greco-latina;
17) Storia della letteratura latina medioevale;
18) Storia della lingua italiana;
19) Sanscrito;
20) Filologia bizantina;
21) Lingua e letteratura spagnola;
22) Biblioteconomia e bibliografia;
23) Storia della musica;
24) Storia delle tradizioni popolari;
25) Filologia semitica;
26) Epigrafia latina;
27) Storia della geografia.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

12) Storia della filosofia antica;
13) Storia della filosofia medioevale;
14) Filosofia della storia;
15) Psicologia;
16) Storia della scienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 98. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1957, n. 963.

Modificazione dei documenti scolastici per l'istruzione elementare per l'anno scolastico 1957-58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1957-58 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1186, concernente la modificazione dei documenti scolastici per l'istruzione elementare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 100. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 settembre 1957, n. 964.

Modificazioni allo statuto dell'E.N.A.L.C. (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regi decreti 24 luglio 1940, n. 1327 e 22 giugno 1949, n. 387;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1957, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Vista la deliberazione in data 16 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.C. con cui viene deliberata la modifica dell'art 6, comma *b*) e l'integrazione dell'art. 12 dello statuto dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio, approvato e modificato con i decreti indicati in narrativa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 6, comma *b*). E' modificato come segue:

« deliberare non oltre il 31 gennaio di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul consuntivo dell'Ente e non oltre il 30 giugno di ogni anno sul bilancio preventivo dell'Ente ».

Art. 12. E' aggiunto il seguente primo comma:

« l'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1957

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 101. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1957, n. 965.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1) Laurea in chimica;
2) Laurea in fisica;
3) Laurea in scienze matematiche;
4) Laurea in matematica e fisica;
5) Laurea in scienze naturali;
6) Laurea in scienze biologiche;
7) Laurea in scienze geologiche.

E' ammesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il biennio propedeutico agli studi per la laurea in ingegneria.

Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Dopo l'art. 42 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche e del corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 43. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Etnologia;
6) Genetica;
7) Zoocultura (bachi, api, avicultura);
8) Idrobiologia e piscicoltura;
9) Patologia generale;
10) Microbiologia;
11) Parassitologia;
12) Entomologia agraria;
13) Fisiologia vegetale;
14) Patologia vegetale;
15) Geologia;
16) Paleontologia;
17) Statistica;
18) Scienza dell'alimentazione;
19) Cristallo-chimica;
20) Embriologia e morfologia sperimentale.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Giacimenti minerari;
10) Vulcanologia;
11) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) biennale;
12) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
13) Geofisica mineraria;
14) Mineralogia applicata.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biografico. Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra gli insegnamenti complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 99. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1957.

Conferimento al dott. Silvano Montagnani, estraneo alla Amministrazione dello Stato, dell'incarico di particolari studi in materia di servizi telefonici per il periodo 1° marzo-30 giugno 1957.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Considerato che nell'interesse dei servizi delle telecomunicazioni occorre avvalersi dell'opera del commendatore dott. Montagnani Silvano per gli studi di ordine tecnico-amministrativo in materia di regolamentazione dei nuovi rapporti con le Società concessionarie telefoniche, nel quadro dell'assetto definitivo da dare ai servizi telefonici in concessione;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Montagnani Silvano, esperto in materia di servizi telefonici, è chiamato a svolgere presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni particolari studi di ordine tecnico-amministrativo in materia di regolamentazione dei nuovi rapporti con le Società concessionarie telefoniche nel quadro dell'assetto definitivo da dare ai servizi telefonici in concessione, per il periodo 1° marzo-30 giugno 1957.

Art. 2.

Per l'incarico anzidetto verrà corrisposta al commendatore dott. Montagnani Silvano una retribuzione globale di L. 283.000 lorde per l'intero periodo 1° marzo-30 giugno 1957.

Allo stesso comm. dott. Montagnani Silvano potranno essere concessi, sulla detta retribuzione globale, acconti nel corso dell'incarico. In caso di missione, regolarmente autorizzata, effettuata in dipendenza dell'incarico medesimo, al comm. dott. Montagnani sarà corrisposta una indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i funzionari che rivestono la qualifica di ispettore generale.

La relativa spesa farà carico al capitolo 19 del bilancio passivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1957
Registro n. 29 Ufficio riscontro poste, foglio n. 306. — FAGGIANI

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1957.

Proroga della gestione commissariale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, per la quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il sig. Raimondo Magnani, è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione per il periodo di mesi sei, per facilitare la trasformazione giuridica dell'Ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico-amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Visti i propri decreti 8 settembre 1953, 8 marzo 1954 e 8 luglio 1954, con i quali la nomina del sig. Raimondo Magnani è stata prorogata fino al 9 novembre 1954;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1954, con il quale fu prorogata di mesi sei la gestione commissariale dell'Ente, affidata, oltre che al dott. Magnani, ai signori Luigi Morosi e dott. Alfredo Messineo, in qualità di commissari aggiunti;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1955, con il quale la gestione fu prorogata di altri sei mesi a decorrere dalla data suddetta;

Visti gli ulteriori decreti in data 9 novembre 1955 e 9 maggio 1956, 9 novembre 1956, con cui i poteri dei commissari venivano prorogati a tutto l'8 maggio 1957;

Visto l'ulteriore decreto in data 7 maggio 1957 che concedeva un'ulteriore proroga fino a tutto il 9 agosto 1957;

Considerato che, trovandosi ancora in fase di esame il progetto di legge di iniziativa governativa sulla trasformazione e il riordinamento dell'Ente, non appare opportuno procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione fino a che il progetto stesso sia portato al perfezionamento;

Ritenuta di conseguenza l'opportunità di prorogare la gestione commissariale dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Raimondo Magnani, il sig. Luigi Morosi e il sig. Alfredo Messineo continuano in qualità di commissario il primo, di commissari aggiunti i secondi, ad esercitare congiuntamente i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per il periodo di mesi sei a decorrere dal 9 agosto 1957.

Roma, addì 8 agosto 1957

Il Ministro: GUI

(6001)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale del Monte Amiata, presso la località di San Rocco, alla provinciale di Castellazzara, con la contemporanea declassificazione a comunale del tratto di strada denominato « Viale degli Olmi », in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1954, n. 6, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale del Monte Amiata, presso la località di San Rocco, termina nei pressi del viadotto di Santa Fiora innestandosi nella provinciale di Castellazzara e la contemporanea declassificazione a comunale del tratto di strada detto « Viale degli Olmi » che attraversa l'abitato di Santa Fiora e facente parte della provinciale Amiatina;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 16 luglio 1957 n. 1262;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

1. La strada che dalla provinciale del Monte Amiata, presso la località di San Rocco, termina nei pressi del viadotto di Santa Fiora innestandosi nella provinciale di Castellazzara, in provincia di Grosseto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

2. Il tratto di strada detto « Viale degli Olmi » che attraversa l'abitato di Santa Fiora e facente parte della provinciale Amiatina è declassificato da provinciale a comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(6025)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1957, n. 874, riguardante « Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 5 ottobre 1957: all'art. 11, secondo capoverso, terza riga, ove è detto « presso al Corte » leggasi « presso la Corte »; all'art. 12, terzo capoverso, quarta riga, ove è detto « e computata » leggasi « e computato »; all'art. 28, secondo capoverso, terza riga, ove è detto « tale scatto con » leggasi « tale stato con ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia
per la proroga dei termini di protezione dei diritti d'autore

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN ITALIE

Rome, le 29 juillet 1957

Monsieur le Ministre,

Par un échange de lettres en date du 27 décembre 1951, les Gouvernements de la France et de l'Italie, après avoir examiné les Conventions existantes entre les deux Pays en matière de droits d'auteur. ont constaté que les œuvres littéraires et artistiques françaises, qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Italie à la date de l'entrée en vigueur du decret italien du 20 juillet 1945, n. 440, bénéficient de plein droit de la prorogation de six ans accordée par le décret susdit aux œuvres nationales, et qu'à titre de réciprocité bénéficient d'une égale prorogation les œuvres italiennes qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en France à la date fixée par la loi française du 21 septembre 1951, n. 51.1119.

Or, l'Italie, par la loi du 19 décembre 1956, n. 1421, a établi une nouvelle prorogation des termes de protection.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Excellence que les œuvres italiennes qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en France à la date fixée par la susdite loi française du 21 septembre 1951, n. 51.1119, bénéficient de plein droit de l'entière période de prorogation établie par cette loi, et qu'à titre de réciprocité, les œuvres françaises qui seraient tombées dans le domaine public en Italie pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur de la susdite loi italienne du 19 décembre 1956, n. 1421, et le 31 décembre 1960, bénéficient de plein droit de la prorogation établie par cette loi.

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la lettre de confirmation de Votre Excellence soient considérées comme les termes d'un accord conclu entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence Monsieur le Président PELLA
Ministre des Affaires Etrangères

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

31/01983
Rome, le 29 juillet 1957

Monsieur l'Ambassadeur,

Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir, en date de ce jour, la lettre dont le texte est le suivant

« Par un échange de lettres en date 27 décembre 1951, les Gouvernements de l'Italie et de la France, après avoir examiné les Conventions existantes entre les deux Pays en matière de droits d'auteur, ont constaté que les œuvres littéraires et artistiques françaises, qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Italie à la date de l'entrée en vigueur du décret italien du 20 juillet 1945, n. 440, bénéficient de plein droit de la prorogation de six ans accordée par le décret susdit aux œuvres nationales, et qu'à titre de réciprocité bénéficient d'une égale prorogation les œuvres italiennes qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en France à la date fixée par la loi française du 21 septembre 1951, n. 51.1119.

Or, l'Italie, par la loi du 19 décembre 1956, n. 1421, a établi une nouvelle prorogation des termes de protection.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Excellence que les œuvres italiennes qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en France à la date fixée par la susdite loi française du 21 septembre 1951, n. 51.1119, bénéficient de plein droit de l'entière période de prorogation établie par cette loi, et qu'à titre de réciprocité, les œuvres françaises qui seraient tombées dans le domaine public en Italie pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur de la susdite loi italienne du 19 décembre 1956, n. 1421. et le 31 décembre 1960, bénéficient de plein droit de la prorogation établie par cette loi.

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la lettre de confirmation de Votre Excellence soient considérées comme les termes d'un accord conclu entre nos deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Giuseppe PELLA

A Son Excellence Monsieur Jacques FOUQUES-DUPARC
Ambassadeur de France à Rome

(5980)

Scambio di Note fra l'Italia e la Spagna relativo al regime di durata di protezione dei diritti d'autore

EL EMBAJADOR DE ESPANA
EN ITALIA

Roma, 12 de Octubre de 1957

Excelencia:

Después de haber examinado las convenciones existentes entre Espana e Italia en materia de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas y después de haber analizado la situacion jurídica derivada en Espana de la Ley de 10 de Enero de 1879 sobre propriedad intelectual en lo que concierne la duración del derecho y en Italia de las Leyes del 22 de Abril de 1941, n. 633, del 20 de Julio de 1945, n. 440 y del 19 de Diciembre de 1956, n. 1421, referentes a la misma materia, tengo el gusto de manifestar a V. E. nuestro acuerdo haciendo constar que las obras españolas se beneficiaran en Italia del régimen de duración de protección establecido en las citadas Leyes italianas y que, a título de riciprocidad, las obras italianas se beneficiarán en España de un igual periodo de protección.

Tengo el honor de proponer a V E. que la presente carta y la carta de confirmación de V E. sean consideradas como un acuerdo concluído entre nuestros dos Gobiernos.

Le ruego acepte, Senor Ministro, el testimonio de mi más alta consideración.

NAVASQUÉS

Su Excelencia Giuseppe PELLA
Vicepresidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Asuntos Exteriores — ROMA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 12 ottobre 1957

Signor Ambasciatore,

Vostra Eccellenza ha voluto farmi pervenire, in data odierna, una lettera del seguente tenore:

« Dopo aver esaminato le convenzioni esistenti fra la Spagna e l'Italia in materia di diritti d'autore sulle opere letterarie, artistiche e scientifiche e dopo aver constatata la situazione giuridica derivante in Spagna dalla legge del 10 gennaio 1879 sulla proprietà intellettuale per quanto concerne la durata del diritto ed in Italia dalle leggi del 22 aprile 1941, n. 633, del 20 luglio 1945, n. 440 e del 19 dicembre 1956, n. 1421 concernenti la stessa materia, ho il piacere di confermarLe il nostro accordo constatando che le opere spagnole beneficiano in Italia del regime di durata di protezione stabilito dalle dette leggi italiane e che, a titolo di reciprocità, le opere italiane beneficiano in Spagna di una eguale durata di protezione.

Ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che la presente lettera e la lettera di conferma di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo concluso fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

PELLA

Sua Eccellenza Don Emilio de NAVASQUES
Conte di NAVASQUES
Ambasciatore di Spagna — ROMA

(5979)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1957, registro n. 27 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di L. 7.200.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6027)

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 31 luglio 1957, n. 18700.1, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952:

Elenco « A »:

provincia di Belluno: è incluso il comune di Taibon;

provincia di Napoli è cancellato il comune di Pollena Trocchia.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6028)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1957, registro n. 25, foglio n. 390, è stato respinto il ricorso prodotto in data 2 marzo 1956, ai sensi dell'art. 267 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dal comune di Castell'Azzara (Grosseto), per contestazione di confini con il comune di Piancastagnaio (Siena).

(5938)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro, relativa alla ricostruzione dello scomparto fabbricabile tra via Portoria, vico Santi e vico Garaventa.

Con decreto Ministeriale 23 ottobre 1957, n. 4054, è stata approvata, previa decisione sull'opposizione presentata, la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro riguardante la ricostruzione dello scomparto tra via Portoria, vico Santi e vico Garaventa vistata in una planimetria in scala 1:500.

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(6029)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 10 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Mulazzano, località dipendente dal comune di Lesignano Bagni (Parma).

(5937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 25 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,78	624,85	624,80	624,85	624,80	624,81	624,80	624,80	624,80
$ Can.	—	649 —	649 —	649,25	648,70	648,81	649,50	648,60	648,625	649,50
Fr. Sv. lib.	—	145,80	145,82	145,78	145,77	145,80	145,805	145,81	145,80	145,80
Kr. D.	—	90,49	90,54	90,42	90,45	90,75	90,50	90,50	90,44	90,50
Kr. N.	—	87,68	87,73	87,63	87,60	88,02	87,67	87,70	87,64	87,70
Kr. Sv.	—	121 —	121,05	121 —	120,95	121,35	121 —	121 —	120,92	121 —
Fol.	—	164,98	165,02	164,82	165,05	165,54	164,95	165 —	164,93	165 —
Fr. B.	—	12,53	12,54	12,525	12,525	12,54	12,52875	12,54	12,53	12,535
Fr. Fr.	—	148,03	148,15	148,03	147,95	148,70	148,10	148,10	148,04	148,10
Fr. Sv. acc.	—	142,84	142,75	142,82	142,82	143,40	142,98	142,70	142,70	142,95
Lst.	—	1752,75	1754 —	1752,25	1752,375	1755,20	1753 —	1753 —	1751,625	1754 —
Dm. occ.	—	148,84	148,92	148,82	148,65	149,23	148,84	149,70	148,62	148,95
Scell. Aust. . . .	—	24,04	24,06	24,05	24 —	24,14	24,055	24,10	24,05	24,08

Media dei titoli del 25 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,625
Id. 3,50 % 1902	60,75
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,80
Id. 5 % 1936	96,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,825
Id. 5 % (Beni Esteri) . . .	79,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	649,375
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,46
1 Corona norvegese	87,65
1 Corona svedese	121 —
1 Fiorino olandese	164,885

1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,065
1 Franco svizzero acc.	142,90
1 Lira sterlina	1752,625
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	24,052

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica di Feltre e Pedavena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 6330/3ª San. in data 11 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel Consorzio di vigilanza igienica di Feltre e Pedavena;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel Consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Feltre e Pedavena, è costituita come appresso:

Presidente:

Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale di Vicenza;

Patrassi prof. Gino, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica della Università di Padova;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;

Forte dott. Marcello, ufficiale sanitario di Belluno.

Segretario:

Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il concorso sarà espletato presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Belluno, addì 17 ottobre 1957

Il prefetto: DE SENA

(6008)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.